



FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

-
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Direttiva antincendio | <input type="checkbox"/> Indice |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 16-03 / cifra 3.5.5 / capoverso 4

Tema: Requisiti per i portoni ad avvolgimento rapido

Data: 28.10.2005

No. 16-003i

Pubblicazione per:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

Domanda:

Alla cifra 3.5.5, capoverso 4 si cita tra l'altro: "ciò vale anche per portoni ad avvolgimento rapido con una larghezza massima in luce di 1,2 m". Nell'ordinanza 4 della Legge sul lavoro, 3° capitolo, articolo 10, capoverso 1, non vi è alcun cenno riguardante la limitazione a 1.2 m della larghezza di passaggio, altrettanto non si trova nessun rimando a questo proposito neppure nella pubblicazione 44036 "Circolazione interna aziendale" della SUVA. Di conseguenza tra queste direttive emerge una discrepanza per quel che attiene all'uso di portoni ad avvolgimento rapido nelle vie di fuga.

Risposta:

La limitazione della larghezza massima in luce dei portoni ad avvolgimento rapido a 1,2 metri è stata introdotta in base ad un'istanza avvenuta in procedura di consultazione. Da chiarimenti fatti è risultato che si tratta di un malinteso. Per eliminare questa contraddizione delle "Istruzioni concernenti l'ordinanza 4 della Legge sul lavoro", alla prossima messa a giorno delle DA "Vie di fuga e di soccorso" l'indicazione di questa limitazione verrà tralasciata.